

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**  
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## DELIBERAZIONE

n. 95

del 20-1-2021

## O G G E T T O

Sentenza n. 3399/2020 della Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, resa tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e PAI S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo.  
Presenza d'atto ed esecuzione.

Proponente: UOC Affari Generali  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 122

Il Dirigente proponente, Direttore dell'UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 17.05.2018 veniva depositata la sentenza n. 1287/2018, pronunciata dal Tribunale di Vicenza nella causa tra l'Azienda e PAI S.r.l. in liquidazione – in concordato preventivo, avente ad oggetto l'opposizione, da parte di quest'ultima, alla cartella di pagamento n. 124 2011 0110331733 del valore di Euro 149.184,58, emessa da Equitalia Nord Spa in nome e per conto dell'ULSS, per crediti derivanti dai controlli sanitari ufficiali effettuati dai dirigenti veterinari dell'ULSS tra il 2009 ed il 2010 presso gli stabilimenti di PAI S.r.l. ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 e del D. Lgs. n. 194/2008.

La sentenza sopra menzionata, se da un lato respingeva l'opposizione proposta da PAI S.r.l. in relazione alle maggiorazioni richieste dall'ULSS per il ritardo nei pagamenti delle tariffe relative alle prestazioni rese nel 2009, dall'altro accoglieva detta opposizione in relazione alle tariffe applicate per i controlli eseguiti dal luglio 2010 in poi, argomentando dal fatto che in data 10.07.2010 era entrato in vigore l'art. 48, comma 5, della legge n. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009), che escludeva dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 194/2008, attuativo del Regolamento (CE) n. 882/2004, gli imprenditori agricoli, quale è PAI S.r.l..

Avverso la citata sentenza del Tribunale di Vicenza interponeva appello l'ULSS attraverso l'Ufficio Legale interno, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado nella parte relativa al mancato riconoscimento del diritto dell'Azienda ad ottenere il pagamento dei crediti sorti in relazione all'attività di controllo effettuata dai dirigenti veterinari dell'ULSS dal luglio 2010 in poi.

PAI S.r.l. si costituiva nel giudizio d'appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, ma senza proporre appello incidentale avverso quella parte della pronuncia che aveva riconosciuto in capo all'ULSS il diritto di ottenere il pagamento delle maggiorazioni per il ritardato pagamento delle tariffe relative alle attività di controllo rese nel 2009, con il conseguente passaggio in giudicato di tale statuizione (il recupero dei crediti in questione, peraltro, non è ad oggi avvenuto in ragione delle vicende che hanno interessato la società successivamente all'inizio della causa di primo grado, con l'avvio della procedura di liquidazione e la richiesta ed ammissione al concordato preventivo, procedura poi omologata nel maggio del 2015).

A conclusione del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 3399/2020, resa in data 08.09.2020 e pubblicata il 22.12.2020, confermava integralmente la sentenza n. 1287/2018 del Tribunale di Vicenza, condannando l'Ente a rifondere a PAI S.r.l. le spese di lite, liquidate in Euro 5.700, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % del compenso, nonché a versare il contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

In data 11.01.2021 (prot. n. 2107) il legale di PAI S.r.l. avanzava formalmente richiesta di pagamento delle spese di lite riconosciute dalla Corte d'Appello, quantificandole in un importo complessivo pari ad Euro 6.817,20 (conteggio risultato corretto), avvisando che in caso di mancato versamento si sarebbe dato corso alle azioni di recupero coattivo.

Nelle more di più approfondite valutazioni in ordine all'eventuale proposizione del ricorso per Cassazione avverso la pronuncia di secondo grado, che appare sin da ora inopportuno in considerazione della situazione economico-finanziaria in cui versa PAI S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo e che rende incerto il recupero dei crediti (chirografari) vantati da questo Ente nei confronti della società

(nell'ultimo aggiornamento a cura del commissario giudiziale e liquidatore, acquisito al prot. n. 3674 del 13.01.2021, agli atti, si legge che allo stato attuale “*si prevede che, in sede di riparto finale, si potranno soddisfare...parzialmente il ceto creditorio chirografario e declassato*”), si propone di prendere atto della sentenza n.3399/2020 della Corte d'Appello e di procedere al pagamento in favore di PAI S.r.l. delle spese di lite nella misura sopra indicata, ad evitare l'avvio di azioni esecutive e i conseguenti maggiori costi a carico dell'Ente, nonché al versamento del contributo unificato, calcolato in Euro 1.138,50.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL COMMISSARIO

### DELIBERA

- 1) di prendere atto della sentenza n. 3399/2020 della Corte d'Appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, resa nella causa tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e PAI S.r.l. in liquidazione – in concordato preventivo (RG n. 4416/2018), e di darvi esecuzione;
- 2) di procedere al versamento in favore di PAI S.r.l. in liquidazione - in concordato preventivo (C.F. 00489540245) delle spese del secondo grado di giudizio liquidate nella sentenza di cui al punto precedente e ammontanti ad Euro 6.817,20, dando atto che la spesa è da imputarsi al conto n. 12.02.10 (“Fondo cause civili e oneri processuali”);
- 3) di procedere al versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, calcolato in Euro 1.138,50, il cui costo è da imputarsi al conto n. 12.02.10 (“Fondo cause civili e oneri processuali”);
- 4) di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario  
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO  
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-1-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 21-1-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---